

- (9) La Commissione dovrebbe consultare le principali parti interessate, compresi i membri del consiglio di amministrazione e i membri del Parlamento europeo, nel corso della valutazione di Eurofound.
- (10) La natura tripartita di Eurofound, EU-OSHA e Cedefop è un'importante espressione di un approccio globale basato sul dialogo sociale tra le parti sociali e con le autorità dell'Unione e nazionali, che è fondamentale per trovare soluzioni sociali ed economiche comuni e sostenibili.
- (11) Per semplificare il processo decisionale di Eurofound e contribuire al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia, dovrebbe essere introdotta una struttura di governance su due livelli. A tal fine gli Stati membri, le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori e la Commissione dovrebbero essere rappresentati all'interno di un consiglio di amministrazione dotato dei poteri necessari, tra cui il potere di adottare il bilancio e di approvare il documento di programmazione. Nel documento di programmazione, contenente il programma di lavoro pluriennale e il programma di lavoro annuale di Eurofound, il consiglio di amministrazione dovrebbe fissare le priorità strategiche delle attività di quest'ultimo. Inoltre, le norme adottate dal consiglio di amministrazione per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi dovrebbero comprendere misure per l'individuazione precoce dei rischi potenziali.
- (12) Per garantire il buon funzionamento di Eurofound, gli Stati membri, le organizzazioni europee dei datori di lavoro e dei lavoratori e la Commissione dovrebbero assicurare che i candidati alla nomina nel consiglio di amministrazione dispongano di conoscenze adeguate in materia di politiche sociali e legate al lavoro, affinché possano prendere decisioni strategiche e supervisionare le attività di Eurofound.
- (13) Il comitato esecutivo dovrebbe essere costituito con il compito di preparare in maniera adeguata le riunioni del consiglio di amministrazione e di supportarne il processo decisionale e di monitoraggio. Nell'assistere il consiglio di amministrazione, dovrebbe essere possibile per il comitato esecutivo, ove necessario, per motivi d'urgenza, adottare determinate decisioni provvisorie per conto del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione dovrebbe adottare il regolamento interno del comitato esecutivo.
- (14) Il direttore esecutivo dovrebbe essere responsabile della gestione complessiva di Eurofound, comprese la gestione corrente, nonché la gestione finanziaria e la gestione delle risorse umane, conformemente all'orientamento strategico definito dal consiglio di amministrazione. Il direttore esecutivo dovrebbe esercitare i poteri che gli sono attribuiti. Dovrebbe essere possibile sospendere tali poteri in circostanze eccezionali, quali conflitti di interessi o gravi inadempienze agli obblighi statutari dei funzionari dell'Unione europea («statuto dei funzionari»).
- (15) Il principio dell'uguaglianza è un principio fondamentale del diritto dell'Unione. Esso prevede che la parità tra donne e uomini debba essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Tutte le parti dovrebbero adoperarsi per conseguire una rappresentanza equilibrata di donne e uomini nel consiglio di amministrazione e nel comitato esecutivo. Tale obiettivo dovrebbe essere perseguito anche dal consiglio di amministrazione per quanto riguarda il presidente e i vicepresidenti nel loro insieme, nonché dai gruppi che rappresentano i governi e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori nell'ambito del consiglio di amministrazione per quanto riguarda la designazione dei supplenti che partecipano alle riunioni del comitato esecutivo.
- (16) Eurofound gestisce un ufficio di collegamento a Bruxelles. Dovrebbe essere prevista la possibilità di mantenere tale ufficio.
- (17) Le disposizioni finanziarie e quelle sulla programmazione e sull'informazione relative a Eurofound dovrebbero essere aggiornate. Il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione (*) prevede che Eurofound effettui valutazioni ex ante ed ex post di detti programmi e attività che comportano spese significative. Tali valutazioni dovrebbero essere prese in considerazione da Eurofound nella sua programmazione pluriennale e annuale.
- (18) Per garantire la piena autonomia e indipendenza di Eurofound e consentirgli di realizzare adeguatamente i suoi obiettivi e compiti in conformità del presente regolamento, Eurofound dovrebbe disporre di un bilancio sufficiente e autonomo alimentato principalmente da un contributo del bilancio generale dell'Unione. La procedura di bilancio dell'Unione dovrebbe applicarsi a Eurofound per quanto riguarda i contributi e le sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione. L'audit dei conti di Eurofound dovrebbe essere effettuato dalla Corte dei conti.
- (19) I servizi di traduzione necessari per il funzionamento di Eurofound dovrebbero essere forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (Centro di traduzione). Eurofound dovrebbe collaborare con il Centro di traduzione per stabilire indicatori di qualità, tempestività e riservatezza, per individuare chiaramente le esigenze e le priorità di Eurofound e per creare procedure trasparenti e obiettive per il processo di traduzione.

(*) Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

